



Firenze, 10/01/2018

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE STEFANO MUGNAI



Relazione illustrativa

La dipendenza dal tabacco, in quanto dipendenza, costituisce una patologia. Nel 2013 la prevalenza di italiani fumatori è stata del 20,6%, nello specifico al 26% nella popolazione maschile e al 15% in quella femminile. Ogni anno in Italia circa 80 mila morti sono imputabili al fumo di tabacco, pari a circa il 20% dei decessi totali. La metà della popolazione fumatrice muore a causa di patologie correlate al fumo di tabacco e già negli anni '50 alcuni studi dimostravano la nocività del tabacco per la salute. Il fumo di sigaretta è composto da molti componenti chimici che variano persino da produttore in produttore: tra gli effetti causati dai vari componenti spiccano quelli della nicotina che vaso costringe le arterie, quelli del monossido di carbonio che è responsabile di malattie cardiovascolari, quelli del catrame che è cancerogeno e quelli degli ossidanti che causano BPCO, una particolare patologia simile all'unione di enfisema, asma e bronchite cronica.

La raccolta differenziata di cicche genera minor dispersione e rilascio di composti chimici dannosi per l'ambiente, promozione comportamenti eco-compatibili e miglioramento del decoro urbano. Il costo del tabacco è costituito da costi diretti e indiretti, come le spese sanitarie sostenute da privati e dal servizio sanitario nazionale, la perdita di produttività per assenza lavorativa e morte prematura, i danni ambientali. Bisogna inoltre ricordare che due terzi del tabacco è fumato passivamente e che quindi i costi sanitari sono affrontati sia da chi fuma tabacco attivamente che da chi lo respira passivamente.

Tanto bisogna fare ancora per dare impulso alle iniziative rivolte all'adozione da parte della società a comportamenti virtuosi e all'aumento della consapevolezza dei cittadini riguardo ai danni causati dal fumo di tabacco. In questo contesto si pone il Piano di contrasto al tabagismo, un segno di civiltà pensato per ridurre il numero dei fumatori attivi assistendone la disassuefazione, tutelare i non fumatori, far rispettare la normativa vigente in materia e tutelare l'ambiente.

Il progetto di legge "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute" consta di 9 articoli.

La normativa regionale con le leggi dello stato ha lo scopo di ridurre il numero di fumatori attivi, il numero degli esposti al fumo e gli effetti sull'ambiente causati da scarti del fumo.

In questo quadro si inserisce un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo – prevede interventi riguardanti la prevenzione, l'assistenza ai fumatori per la disassuefazione anche attraverso la promozione di servizi, iniziative e progetti dedicati presso i centri territoriali, la tutela dei non fumatori, il rispetto della normativa vigente in materia di fumo.

Interventi antifumo che dispongono azioni di prevenzione e azioni di formazione e informazione sui danni causati dal fumo.

Protezione dell'ambiente degli scarti da fumo – tutela l'ambiente dei luoghi pubblici e di aggregazione mediante l'adozione di appositi raccoglitori e la promozione dell'uso di posacenere personali al fine di minimizzare l'impatto causato dagli scarti del fumo.

Descrive le sanzioni applicabili e dà mandato alla Giunta Regionale di emanare apposito provvedimento per l'individuazione delle modalità di accordo tra le aziende sanitarie locali ed i comuni per le procedure applicative. La spesa è pari ad euro 500.000/anno per gli oneri derivanti relativi agli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente.



Articolo 1

Oggetto e finalità

1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia la Regione Toscana promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati.
2. La presente legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché per i seguenti obiettivi specifici:
 - a) La diminuzione del numero di fumatori attivi;
 - b) La diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione del fumo passivo;
 - c) La riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco;
3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi di fumo passivo è perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Articolo 2

Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo

1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alle disassuefazioni dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, predispone un piano triennale per la lotta al tabagismo.
3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti:
 - a) la prevenzione dal tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nelle comunità;
 - b) l'assistenza ed il supporto della disassuefazione dal tabagismo, prevede l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;
 - c) la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;
 - d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;



- e) la tutela dei non fumatori;
 - f) la promozione di servizi, iniziative, progetti locali dedicati presso i Centri Territoriali per la disassuefazione dal fumo di tabacco operativi presso le strutture del servizio sanitario nazionale (SSNN).
4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2.

Articolo 3

Interventi antifumo

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare alle aree all'aperto e alle pertinenze esterne, specificatamente individuate dall'art. 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le aziende sanitarie locali realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove completa assenza di fumo nelle scuole.
3. La Regione promuove l'educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative ed educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree di pertinenza delle scuole stesse.
4. Le aziende sanitarie locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
 - a) di tipo informativo ed educativo;
 - b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
 - c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.



Articolo 4

Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo

1. La regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione per evitare la loro dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo del fumo passivo.
2. Per tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove, nel rispetto della normativa vigente, campagne a favore dell'utilizzo dei posacenere personali e sensibilizzazione dei fumatori riguardo l'impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.

Articolo 5

Vigilanza e applicazioni delle sanzioni

1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle aziende sanitarie

Articolo 6

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), e successive modifiche ed integrazioni fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti con legge.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione e alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il ministro della salute, Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della l. 16 gennaio 2003, n.3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione").
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1 commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono attribuiti alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Con cadenza annuale le Aziende Sanitarie Locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
Segreteria 055 2387.695



trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.

4. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accordo tra aziende sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente una relazione contenente lo stato attuativo della legge e i risultati da essa ottenuti, con l'indicazione di:
 - a) Il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle ASL, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
 - b) Le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto agli oneri della presente legge si fa fronte mediante spesa autorizzata per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, iscritto a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui alla missione 20, programma 03, titolo1.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.